DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dall'articolo 1 puo' essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1991, non più in vigore dal 31 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente
Estremi	Legge 19 febbraio 1991, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-collocamento-a-riposo-del-personale-medico-dipendente/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-30-dicembre-1992-n-502-come/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it